



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 193 DEL 15/05/2026

**OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 102 DEL 09/04/2025
RELATIVAMENTE ALLA SOLA CHIUSURA DI PORZIONE DI
FABBRICATO DI CIVICA PROPRIETA' AL CIV. 5 DI PIAZZALE BLIGNY,
A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICI
ABILITATI.**

**CONFERMA DELLE INTERDIZIONI PER IL GIARDINO DI PERTINENZA
DEL NEGOZIO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 30 DI VIA TERPI.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 31/03/2025 perveniva dal C.O.A. richiesta di intervento in ausilio a personale dei VVF intervenuto a causa di frana e crollo di un muro di sostegno presso la scarpata compresa tra la Via Terpi e Piazzale Bligny, in adiacenza ad aree private in Via Terpi;
- in pari data, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo presso le aree sopra indicate;
- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del crollo di un tratto di muro di contenimento dei parcheggi - già precedentemente interdetti - e della frana di una porzione della scarpata soprastante le aree di Piazzale Bligny presso il civico 5;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si era confermata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, l'interdizione per:
- giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civico 30 di Via Terpi,

Documento sottoscritto digitalmente

- porzione del fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di Piazzale Bligny.

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 2025-102 del 09/04/2025 ad oggetto *"Interdizione giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civ. 30 di Via Terpi - in adiacenza a parcheggi privati già oggetto di provvedimento di chiusura con atto n. ORD 50 DEL 07/03/2025 - e interdizione parziale di fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di Piazzale Bligny causa frana"*;

Rilevato che è pervenuta presso lo scrivente Ufficio, attestazione di messa in sicurezza parziale assunta al protocollo numero 0229736.I del 06/05/2026, resa dai Tecnici della Direzione Difesa del Suolo - Settore Idrogeologia Geotecnica e Vallate, relativamente all'Ordinanza in oggetto per la sola porzione del fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di Piazzale Bligny;

Visto il rapporto prot. 0235532.I del 08/05/2026 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 07/05/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della citata documentazione tecnica prot. 0229736.I del 06/05/2026, ha confermato la revoca parziale delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale num. 102 del 09/04/2025 per la sola porzione del fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di Piazzale Bligny;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure interdittive è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0234287.U del 07/05/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 07/05/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0234287.U del 07/05/2026 – la revoca parziale dell'Ordinanza num. 102 del 09/04/2025 per:

- la porzione di fabbricato di civica proprietà contraddistinto dal numero civico 5 di piazzale Bligny;

Altresì, con la presente si confermano le misure di interdizione – fino a messa in sicurezza attestata da tecnico abilitato - relativamente:

- al giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civico 30 di via Terpi,

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio 4 Valbisagno per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Commercio;
- alla Direzione Sicurezza Aziendale;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si rappresenta che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA



ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 102 DEL 09/04/2025 RELATIVAMENTE ALLA SOLA CHIUSURA DI PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVICA PROPRIETA' AL CIV. 5 DI PIAZZALE BLIGNY, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICI ABILITATI. CONFERMA DELLE INTERDIZIONI PER IL GIARDINO DI PERTINENZA DEL NEGOZIO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 30 DI VIA TERPI.

ALLEGATO GRAFICO



Individuazione modifiche
alle interdizioni
Ordinanza num. 102/2025:

-  revoca interdizioni al fabbricato di Piazzale Bligny 5
-  Conferma interdizione accesso giardino di pertinenza del negozio contraddistinto dal civico 30 di via Terpi